




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti**

Servizio appalti

☒ Via Dogana, 8 – 38122 Trento
☐ 0461.496444 – ☒ 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **21 OTT. 2015**

Prot. n. S171/2015/537766 /3.5/1099-15

**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA
NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
SCOLASTICO DI LAMON E SOVRAMONTE IN LOCALITA’ SORRIVA (BL)**

Sezione 1: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E
CONTRATTI - SERVIZIO APPALTI**

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Dogana 8

Città: TRENTO

Codice postale: 38122

Paese: Italia (IT)

Punti di contatto: _____ Telefono: +39 461496444

All'attenzione di:

Posta elettronica: serv.appalti@pec.provincia.tn.it Fax: +39 461496422

Indirizzi internet: (se del caso)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL)
www.appalti.provincia.tn.it

Indirizzo del profilo di committente: (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni: (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.III)

I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
si

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI LAMON E SOVRAMONTE IN LOCALITA' SORRIVA (BL).

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Lavori

Progettazione ed esecuzione

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: comune di Sovramonte – loc. Sorriva (BL).

Codice NUTS ITD33

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):

L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Il contratto di appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la costruzione della nuova

palestra scolastica dell'istituto comprensivo scolastico di Lamon e Sovramonte in località Sorriba (BL).

Per l'affidamento dell'appalto si indice procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006, sulla base di un progetto preliminare predisposto dall'Amministrazione (deliberazioni della Giunta Comunale di Sovramonte n. 25 del 04.07.2015 e della Giunta Comunale di Lamon n. 36 del 07.07.2015).

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Oggetto principale 45212222

Vocabolario supplementare: IA01

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:

II.2.1) Quantitativo o entità totale: *(compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)*

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO Euro 1.494.690,00 (diconsi Euro unmilionequattrocentonovantaquattromilaseicentonovanta/00) così ripartito

COSTO COMPLESSIVO STIMATO DELLA PROGETTAZIONE Euro 120.690,00 così suddiviso:

- (CPDEF) costo della progettazione definitiva Euro 64.309,00
- (CPES) costo della progettazione esecutiva Euro 56.381,00

Classi e categorie di opere da progettare:

DM 143/2013	L. 143/49	Importo
E.08	lc	€ 673.000,00
S.03	lg	€ 404.000,00
IA.01	IIIb	€ 153.000,00
IA.03	IIIc	€ 100.000,00

Unità stimate per lo svolgimento del servizio di progettazione: **n. 3 unità**.

Si specifica che devono essere individuate in sede di offerta, oltre al Progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, le seguenti figure professionali, qualcuna delle quali potrà svolgere anche più funzioni:

- responsabile della progettazione architettonica;
- responsabile delle opere strutturali;
- responsabile impianti elettrici;
- responsabile impianti termotecnici;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettera di invito.

COSTO COMPLESSIVO STIMATO DI COSTRUZIONE DELL'OPERA (COMPENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA - (CL) € 1.374.000,00 (diconsi unmilione trecento settantaquattromila /00) di cui:

- a) Euro 1.330.000,00 (diconsi unmilione trecento trentamila /00) per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 44.000,00 (diconsi Euro quarantaquattromila /00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti, desunte dalla stima del progetto preliminare:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OG1 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...) per Euro € **1.055.000,00 (Euro un milione cinquantacinquemila/00)**, di cui:

- a) Euro 1.023.000,00 (diconsi un milione ventitremila/00) per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 32.000 (diconsi Euro trentaduemila) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (D.M. 37/2008 e s.m.):

- **IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI (OS30)** per euro 100.000,00 comprensivi di oneri della sicurezza;
- **IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI (OS 4)** per euro 20.000,00 comprensivi di oneri della sicurezza.

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO (art. 108 D.P.R. 207/2010)

Categoria OS28 (opere da impiantista termoidraulico) per Euro 156.860,00 (diconsi Euro centocinquantaseimilaottocentosessanta/00) di cui:

- a) Euro 153.000,00 per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro 3.860,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Categoria OS32 (Strutture in legno) per Euro € 162.140,00 (diconsi Euro centosessantaduemilacentoquaranta/00) di cui:

- a) Euro 154.000,00 per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) Euro € 8.140,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Il contratto di appalto è stipulato a corpo.

II.2.2) Opzioni

Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi

L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: durata in giorni 360 giorni.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:

All'atto di presentazione dell'offerta, i concorrenti dovranno presentare i documenti comprovanti la costituzione di una **cauzione provvisoria**, secondo le modalità che verranno indicate nell'invito a procedura ristretta, per un ammontare di Euro € 29.893,80 pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto (art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006), a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà produrre le seguenti coperture assicurative:

- 1) cauzione definitiva: si rinvia all'art. 32 del capitolato speciale.
- 2) polizza assicurativa di cui all'art. 129 comma 1 del d.lgs. 163/2006: si rinvia all'art. 33 del capitolato speciale.
- 3) polizza assicurativa di cui all'art. 111 del d.lgs. 163/06: si rinvia all'art. 34 del capitolato speciale.

III.1.2) PRINCIPALI MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

L'opera è finanziata con fondi della annualità 2010-2011 dell'Organismo di Indirizzo (ODI)

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e del DPCM 14 gennaio 2011.

I pagamenti per la progettazione definitiva ed esecutiva saranno effettuati secondo le modalità indicate all'art. 21 del capitolato speciale di appalto.

I pagamenti per la fase di realizzazione dell'opera saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento in misura pari almeno al 10 per cento dell'importo netto di contratto ai sensi dell'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto.

III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA' ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO.

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

Sono altresì ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici stabiliti in uno Stato aderente all'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in tal caso si applica l'articolo 47 del D.lgs. 163/2006.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all' art. 34, comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione di ANAC n. 3 di data 23 aprile 2013.

Si precisa che i raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, alle condizioni previste dal presente bando.

In mancanza dei requisiti di cui al punto III.2.3, le imprese candidate all'esecuzione dei lavori dovranno presentare domande di partecipazione in associazione temporanea di imprese con soggetti qualificati per la progettazione (uno o più soggetti di cui all'art. 90 del D.lgs. 163/06 che assumerà/anno la veste di mandante/i).

In alternativa, l'impresa potrà avvalersi dei medesimi soggetti qualificati, da indicare già nella domanda di partecipazione.

E' inoltre possibile il ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/06.

III.1.4 Altre condizioni particolari

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: **no**

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE

A) I soggetti interessati ad essere invitati alla presente procedura ristretta dovranno

produrre formale richiesta, in carte legale, corredando la medesima, da dichiarazioni rese dal legale rappresentante ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 (unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità), eventualmente utilizzando il **fac simile A**) predisposto dalla Stazione appaltante, attestanti:

a1) il possesso di adeguata attestazione S.O.A., in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate (si rinvia per un maggiore dettaglio al par. III.2.2);

a2) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare - specificando gli estremi dei provvedimenti e le fattispecie di reato ascritte - TUTTE le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da TUTTI i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso eventuali società incorporate o società fuse nel'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.

*Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza che:***

- a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter);

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato FAC SIMILE B).

a2bis) (eventuale, da rendersi esclusivamente nel caso di concordato preventivo con

continuità aziendale)

(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi), dichiarando di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed indicando l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi. Dovrà inoltre essere allegata ai fini della partecipazione la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis e indicata al successivo paragrafo VI.3) "ALTRE INFORMAZIONI" – lettera C) "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO...".

OPPURE (in caso di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

di essere autorizzata alla partecipazione giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi).

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. **il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare - specificando gli estremi dei provvedimenti e le fattispecie di reato ascritte - TUTTE le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.** Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

In caso di **incorporazione o fusione societaria**, il concorrente (incorporante, o risultante dalla fusione) dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione.

Si precisa che in caso di società con due soci partecipanti al 50%, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m

ter) del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento ad entrambi i soci. In caso di società con tre soci, il concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m ter) del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento al socio partecipante almeno al 50%.

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati: - partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p., associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.); - corruzione (art. 319 c.p.); - frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898); - riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di gara, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) identificati dall'Amministrazione mediante visura del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le

sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

a3) (se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. In tale ipotesi l'impresa consorziata dovrà rendere la dichiarazione di cui al presente paragrafo III.2.1, limitatamente ai punti a2) e a2bis), attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio. In tale ipotesi l'impresa consorziata dovrà rendere la dichiarazione di cui al presente III.2.1, limitatamente ai punti a2) e a2bis), attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del d.lgs. 163/2006) l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio. In tale ipotesi le imprese consorziate dovranno rendere le dichiarazioni di cui al par. III.2.1.

(oppure, se consorzio **non** ancora costituito di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici. In tale ipotesi le imprese consorziate dovranno rendere le dichiarazioni di cui al par. III.2.1.

a4) (solamente per i raggruppamenti temporanei) la tipologia del raggruppamento che si intende costituire, le imprese che lo compongono, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

a5) (nel caso di GEIE) l'elenco delle imprese facenti parte del G.e.i.e (denominazione, ragione sociale e partita IVA);

a6) (in merito alla **PROGETTAZIONE ESECUTIVA**) che provvederà direttamente alla progettazione esecutiva (in quanto in possesso dei requisiti di cui al par. III.2.3 da indicare specificatamente), oppure che intende costituire associazione di imprese con uno o più soggetti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 o che intende avvalersi di uno o più soggetti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006;

B) (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA L'IMPRESA/E ESECUTRICE/I E SOGGETTO/I IN POSSESSO DEL REQUISITO DI CUI AL PAR. III.2.3)

L'impresa che non sia in possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al par. III.2.3, dovrà inoltre presentare dichiarazioni rese dal legale rappresentante del/i soggetto/i di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 (del/dei quale/i intende avvalersi o che intende associare), rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 (unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità), eventualmente utilizzando il **fac simile C**), attestanti:

b1) (nel caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzio stabile) **l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., con indicazione dell'oggetto sociale pertinente con l'attività di progettazione oggetto di appalto** (o con l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale del luogo di stabilimento);

b2) (nel caso di liberi professionisti singoli, anche in studi associati) l'iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali;

b3) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, da dichiarare con le medesime modalità di cui al precedente punto a2);

b4) (in caso di associazione temporanea tra impresa/e e più di uno dei soggetti di cui all'art. 90 del D.Lgs 163/06) il nominativo del giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 253 comma 5 DPR 207/2010;

b5) (nel solo caso in cui il soggetto di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 venga associato dall'impresa) l'elenco dei soggetti costituenti il raggruppamento, l'indicazione della mandataria e della/e mandante/i nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

b6) (se consorzio stabile ex art. 90 co. lett. h del D.Lgs. 163/2006) l'indicazione dei soggetti per conto dei quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06. In tale ipotesi il soggetto consorziato dovrà rendere la dichiarazione di cui al par. III.2.1, limitatamente ai punti a2) e a2bis), attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;

b7) il possesso dei requisiti di cui al par. III.2.3 (da indicare specificatamente così come indicato al paragrafo III.2.3 punti da 1 a 4).

Ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione, della documentazione o degli elementi richiesti ai sensi del paragrafo III.2.1, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a **Euro 1.500,00** -. In tal caso, l'Amministrazione provvederà a richiedere, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al paragrafo III.2.1.

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/06, si provvederà all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al paragrafo III.2.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
2. omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti da **a1) a a6) e da b1) a b7)** del par. III.2.1, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
3. *(in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06)* mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al paragrafo III.2.1 da parte dei soggetti consorziati individuati dal consorzio;
4. *(in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06)* omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti a2), a2bis) del par. III.2.1 da parte dei soggetti consorziati individuati dal consorzio;
5. mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
6. incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata; tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

NOTA ALLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO a1)

Di seguito, si riporta il contenuto dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006:

"Art. 38 Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o

società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste

contenenti l'offerta economica.

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

Di seguito, si riporta il contenuto dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006:

“Art. 46. Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione

1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi; tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”.

III.2.2 CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti potranno partecipare alla gara se in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una **S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate all'importo di esecuzione dei lavori.**

Qualora il concorrente intenda assumere lavori per un importo corrispondente o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

L'attestazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui sopra, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione indicato al successivo paragrafo IV.3.4), pena l'esclusione.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art.76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dalla documentazione allegata risulti il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;

- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto entro 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DEI RTI E DEI CONSORZI ORDINARI DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/06, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

REQUISITI DEI RTI E DEI CONSORZI ORDINARI DI TIPO VERTICALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/06, di tipo verticale, i requisiti economico finanziario devono

essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili ed interamente subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO

Ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.lgs. 163/2006, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti di tipo misto per la parte lavori sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre, nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate un'impresa possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In questo caso deve essere presentata la documentazione richiesta al par. III.2.1 del presente bando relativamente a ciascuna raggruppata.

III.2.3 CAPACITA' TECNICA

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

1) **fatturato globale per servizi** di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati negli ultimi 5 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo **non inferiore a 2 volte l'importo stimato a base d'asta per la progettazione (Euro 241.380,00)**;

2) **espletamento**, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, **di servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/2010 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare**, per un importo globale, per ognuna delle classi e categorie, pari ad almeno **1 volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, così quantificato:

DM 143/2013	L. 143/49	Importo
E.08	Ic	€ 673.000,00
S.03	Ig	€ 404.000,00
IA.01	IIIb	€ 153.000,00
IA.03	IIIc	€ 100.000,00

A tale fine il concorrente dovrà allegare l'elenco dei servizi con indicazione dei seguenti elementi: committente, prestazione svolta, tipo e importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento, soggetto che ha reso il servizio, rapporto intercorrente tra lo stesso e il concorrente.

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito incarichi comprensivi di tutte le classi e le categorie, bensì anche i singoli incarichi per ogni classe e categorie.

3) **espletamento**, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **di due servizi di cui all'art. 252 DPR 207/2010 relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare**, per un importo totale, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento pari ad almeno **0,40 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione così quantificati:

DM 143/2013	L. 143/49	Importo
E.08	Ic	€ 269.200,00
S.03	Ig	€ 161.600,00
IA.01	IIIb	€ 61.200,00
IA.03	IIIc	€ 40.000,00

Si specifica che per "tipologie di lavori analoghi per dimensione" si intendono lavori di importo superiore a 0,5 milioni di Euro e che per "tipologie di lavori analoghi per caratteristiche" si intendono lavori si intendono interventi di carattere edilizio comprendenti le seguenti tipologie di lavorazioni: cat. Ic) o Id), Ig), IIIb), IIIc) (o equivalenti E.08, S.03, IA.01, IA.03).

A tale fine il concorrente dovrà allegare l'elenco dei servizi con indicazione dei seguenti elementi: committente, prestazione svolta, tipo e importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento, soggetto che ha reso il servizio, rapporto intercorrente tra lo stesso e il concorrente. Si precisa inoltre che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito i due servizi comprensivi di tutte le categorie e classi indicate, bensì due servizi che cumulativamente soddisfino ciascuna delle categorie e classi indicate.

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito incarichi comprensivi di tutte le classi e le categorie, bensì anche i singoli incarichi per ogni classe e categorie.

4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando - comprendente soci attivi, dipendenti e consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni - in misura minima pari a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico, ossia pari a **n. 6 unità**.

Si precisa che il numero medio annuo deve intendersi come media annua per ciascun anno del triennio, e quindi il concorrente deve poter dimostrare che le medie del personale tecnico, per ciascun anno del triennio, siano, singolarmente considerate, pari almeno a n. 6 unità.

Ai sensi dell'art. 263 del D.P.R. 207/2010, i servizi di cui all'art. 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Nel caso di raggruppamento temporaneo tra più soggetti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 i requisiti di capacità tecnica di cui al par. III.2.3 di cui ai precedenti punti 1, 2 e 4 possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, senza alcuna percentuale minima.

Il requisito di cui al precedente punto 3 inerente i cosiddetti "servizi di punta" non è frazionabile e pertanto:

- a) non saranno considerati utili i due servizi che non conseguano, anche cumulativamente, l'importo minimo richiesto per ciascuna categoria e classe indicata;
- b) non è necessario che il concorrente abbia eseguito i due servizi comprensivi di tutte le categorie e classi indicate, potendo anche dimostrare di avere realizzato due servizi per ogni singola categoria e classe: i due servizi potranno, pertanto, riferirsi anche ad appalti/cantieri diversi rispetto agli appalti/cantieri ai quali si riferiscono i servizi in altre categorie e classi;
- c) saranno, in ogni caso, considerati utili i due "servizi di punta" a condizione che entrambi i servizi siano stati espletati, con riferimento a ciascuna classe e categoria, dal medesimo operatore economico aderente al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 253 c. 15 del D.Lgs. 163/2006, le società costituite dopo l'entrata in vigore della Legge 18 novembre 1998 n. 415 per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi o intenda associare più di un soggetto di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06, i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, mentre il requisito di cui al precedente punto 3) non è frazionabile con riferimento ad ogni singola classe di opere da progettare. Pertanto è necessario che, per ciascuna singola classe indicata, almeno uno dei componenti il raggruppamento possieda per intero il requisito richiesto al precedente punto 3).

III.2.4) INFORMAZIONI CONCERNENTI APPALTI RISERVATI APPALTI RISERVATI: NO

III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI

III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE

III.3.2) PERSONALE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura

Ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato di oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2 Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3 Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:

Pitre 1099

IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

no

IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

Documenti a pagamento: no

IV.3.4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione

Ore 12:00 del giorno 26 novembre 2015

IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

italiano.

Altro: Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ

SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: NO

INFORMAZIONI SUI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA

L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI DELL'UNIONE EUROPEA: NO

VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

A) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

I soggetti che hanno interesse ad essere invitati alla presente procedura ristretta, dovranno produrre formale richiesta redatta secondo le seguenti modalità:

- a) in lingua italiana;
- b) in carta legale o resa legale;
- c) contenente l'indicazione del numero di partita I.V.A. e del codice fiscale dell'Impresa;
- d) con sottoscrizione del legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore;
(nel caso di imprese che intendano presentare richiesta riunite in associazione temporanea, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore di ogni Impresa associata);
- e) in busta chiusa sull'esterno della quale deve essere apposta la ragione sociale dell'Impresa nonché la seguente dicitura: **"GARA D'APPALTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAMON E SOVRAMONTE IN LOCALITÀ SORRIVA (BL)"**.

La medesima dovrà essere corredata da apposite dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo III.2.

La suddetta richiesta deve pervenire esclusivamente al seguente indirizzo:

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti -
Servizio appalti – Ufficio gare –
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101 –
38122 – TRENTO,

entro le ore 12.00 del giorno 26 novembre 2015

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio gare – Via Dogana, 8 – 1^a piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

La richiesta potrà essere anticipata con telegramma o telefax (della sola richiesta di partecipazione, debitamente sottoscritta, che dovrà pervenire entro il termine) con contestuale spedizione del plico contenente la documentazione entro il termine sopracitato (ai fini dell'ammissione farà fede il timbro di spedizione postale/del corriere da cui risulti la data e l'ora di spedizione). E' onere del concorrente preconstituirsì la prova della spedizione nel termine del plico contenente la documentazione richiesta. Nel caso in cui venga anticipata la richiesta di partecipazione è onere del concorrente assicurarsi dell'avvenuto ricevimento della stessa. Non sarà dato corso alle richieste pervenute oltre il termine indicato.

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e disponibili, unitamente al presente bando nel sito www.appalti.provincia.tn.it. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Le dichiarazioni sostitutive richieste possono essere formulate anche cumulativamente con la richiesta di invito e devono recare l'espressa indicazione di essere rese al fine della partecipazione alla procedura di gara.

Nel caso in cui la domanda venga presentata a nome di un'associazione temporanea di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc., le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante (o procuratore) di ogni singola impresa associata e/o consorziata, pena l'esclusione.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e art. 90 comma 1 lett. h), i soggetti consorziati per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo III.2.1, limitatamente ai punti n. a2 e a2bis, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione (26 novembre 2015 – ore 12.00).

Ove non pervenga più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta. La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea. La documentazione in lingua straniera dovrà essere corredata da traduzione con dichiarazione attestante la conformità all'originale.

Quesiti a carattere procedurale o tecnico da formulare per iscritto entro 6 giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Modalità di presentazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno indicate nella lettera di invito. Gli elementi di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione sono visionabili nell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" disponibile sul sito internet dell'amministrazione www.appalti.provincia.tn.it, unitamente al Capitolato speciale di appalto.

Gli elaborati del progetto preliminare saranno trasmessi ai concorrenti invitati su supporto informatico.

Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati sarà successivamente verificato dall'amministrazione in capo al soggetto aggiudicatario; i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dovranno essere comprovati anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati di cui all'art. 48 c. 1 del D.Lgs. 163/2006), come previsto dall'art. 48 c. 2 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità che saranno indicate nell'invito. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a verifica a campione dei requisiti dichiarati anche per imprese non aggiudicatarie.

Si evidenzia che per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori individuati dall'art. 1 comma 53 della legge n. 190 del 2012, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, la Stazione Appaltante deve avvalersi degli appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.

Amnesso il subappalto con le modalità e nei limiti previsti nell'invito a procedura ristretta. Non ammessa la cessione del contratto.

Progettazione esecutiva da concludersi, con consegna degli elaborati, entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data prevista dall'art. 11 del Capitolato speciale di appalto.

Termine di esecuzione dei lavori: 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori come indicato negli articoli 13 e 14 del Capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

I soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 163/06 dovranno altresì essere indicare, in sede di offerta, la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascun soggetto riunito che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 163/06 si applica il divieto posto dall'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 163/2006. I consorzi sono tenuti ad indicare già in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre.

Il soggetto in possesso dei requisiti per la progettazione, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara, né partecipare in più raggruppamenti temporanei, pena l'esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero indicato o associato. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

Si ribadisce che l'impresa esecutrice priva del requisito di capacità tecnica di cui al precedente paragrafo III.2.3) dovrà presentare domanda di partecipazione in **raggruppamento temporaneo di imprese** (anche costituendo) con uno dei soggetti di cui all'art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f-bis) e h) del D.lgs. 163/2006 che assumerà/anno la veste di mandante/i oppure dovrà avvalersi dei medesimi soggetti qualificati da indicare in sede di istanza.

In tale caso l'impresa candidata all'esecuzione dei lavori (o tutte le imprese in caso di associazione temporanea di imprese) dovrà rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al par. III.2.1 lett. A) e dei requisiti di cui al par. III.2.2, mentre ciascuno dei soggetti individuati o associati ai fini della progettazione esecutiva dovrà rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.2.1 lett. B) e dei requisiti di cui al paragrafo III.2.3.

Le dichiarazioni rilasciate dai soggetti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 dovranno essere

sottoscritte dal professionista nel caso di professionista singolo, da tutti i professionisti associati nel caso di associazione professionale, dal legale rappresentante in caso di società o consorzio stabile.

Si ricorda che, in alternativa alle ipotesi sopra descritte, è inoltre in facoltà del concorrente ricorrere all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 163/06 ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al par. III.2.3 del bando di gara, presentando, unitamente all'istanza di partecipazione, la documentazione indicata alla voce "avvalimento" sotto riportata. Medesima facoltà è riconosciuta per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria del paragrafo III.2.2.

La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti – Servizio Appalti – svolge la presente procedura su delega del comune di Lamon (BL) e del comune di Sovramonte (BL). Il contratto d'appalto sarà stipulato dall'aggiudicatario dalla Provincia Autonoma di Trento in nome e per conto dei comuni deleganti.

All'atto della presentazione dell'offerta deve essere presentata la ricevuta di versamento del contributo pari ad Euro 140,00 (centoquaranta/00) a favore di ANAC (deliberazione ANAC 5 marzo 2014), con le modalità indicate nell'invito a procedura ristretta.

La presente procedura viene identificata con il seguente codice CIG 6376797B58 ed è soggetta ad AVCPASS.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio con un tecnico incaricato dall'Amministrazione.

La realizzazione dell'opera rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui cantieri per quanto attiene alla realizzazione dell'opera ed alla predisposizione del Piano delle misure di sicurezza e coordinamento in sede di predisposizione del progetto esecutivo (vedi art. 39 del Capitolato Speciale d'appalto).

B) AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 163/2006. In tal caso, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria – par. III.2.2 e capacità tecnica – par. III.2.3 richiesti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni di cui al par. III.2.1 dovranno essere prodotte:

1) dichiarazione resa, **A PENA DI ESCLUSIONE**, dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti sub III.2.2 e/o III.2.3, necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria;

2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo III.2.1 punto a2 e a2bis, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento di cui al punto 5) deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione, della documentazione o degli elementi richiesti ai sensi del paragrafo VI.3 lettera B) "AVVALIMENTO", comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a **Euro 1.500,00**. In tal caso, l'Amministrazione provvederà a richiedere, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al paragrafo VI.3 – lettera B).

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/06, si provvederà all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal par. VI. 3, lettera B) "AVVALIMENTO", punti 2, 3, 4, 5 e 6 da parte del soggetti tenuti;
2. mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore e/o del soggetto ausiliario;
3. incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Si precisa che si escluderà il concorrente nel caso in cui:

- non sia stata presentata o regolarmente sottoscritta la dichiarazione di cui al par. VI. 3, lettera B) "AVVALIMENTO", punto 1) attestante la volontà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- si accerti che il contratto di avvalimento è stato stipulato oltre la scadenza del termine di presentazione delle istanze di invito.

C) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ' AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

1) IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara la seguente documentazione a corredo di quanto dichiarato al punto a2bis) della dichiarazione di cui al paragrafo III.2.1:

a) La relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) La dichiarazione resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) di un altro operatore attestante, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:

- il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

- che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

c) L'originale o una copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo, il concorrente può presentare, in luogo del contratto di avvalimento, una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti alla precedente lettera c).

2) IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e a produrre, oltre a quanto dichiarato al punto a2bis) della dichiarazione di cui al paragrafo III.2.1, tutta la documentazione di cui al precedente punto 1 lettere a), b) e c).

L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

Ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione, della documentazione o degli elementi richiesti ai sensi del paragrafo VI.3 lettera C) "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ' AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO...", comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari a **Euro 1500,00 -**. In tal caso, l'Amministrazione provvederà a richiedere, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al paragrafo VI.3.

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/06, si provvederà all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal par. VI.3 , lettera C) "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ' AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO....", punto 1 lett. a), b), c) da parte dei soggetti tenuti a renderla;
2. mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore e/o del soggetto ausiliario;
3. incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente

Si precisa che si escluderà il concorrente nel caso in cui:

- si accerti che la documentazione di cui al par. VI.3 , lettera C) "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ' AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO...", punto 1 lett. a), b), c), sia stata resa e/o sottoscritta oltre

la scadenza del termine di presentazione delle istanze di invito.

Si riporta di seguito l'art. 186-bis commi 3, 4 e 5 del R.D. 267/1942:

3. *Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.*

4. *L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:*

a) *una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*

b) *la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

IV.4) RICORSO

VI.4.2) E' ammesso ricorso avverso il TRGA di Trento entro il termine di 30 giorni



IL DIRIGENTE

dott. Leonardo Caronna -

PF/RD

Allegati:

- Fac simile (A, B, C);
- Capitolato Speciale di Appalto;
- "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";
- "Parametri e criteri di valutazione delle offerte - allegati".

TUTELA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno oggetto di trattamento compiuto in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente per il fine per il quale sono stati raccolti, con l'ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici e con l'adozione di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti. I soggetti interessati potranno esercitare, al riguardo i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Responsabile del procedimento ai sensi della LP 23/1992: dott.ssa Paola Pellegrini.